Cagliari, 13 Gennaio 2022

Prot. n. 34

Al Presidente del Consiglio Regionale On.le **Michele Pais** presidenza16@pec.crsardegna.it

All'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica Avv. **Quirico Sanna** <u>eell.assessore@pec.regione.sardegna.it</u>

Al Presidente della III Commissione **Programmazione, bilancio e politiche europee**On.le **Stefano Schirru**3comm.programmazione@consregsardegna.it

Ai Componenti della III Commissione

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Oggetto: Disegno di legge recante "Bilancio di previsione della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Proposta emendamento su indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna.

Gent.mo Presidente, Gent.mo Assessore, Gent.mi Onorevoli,

La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).



Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna Cagliari

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci.

Tale disposizione non trova però applicazione a favore dei sindaci e degli Amministratori locali dei Comuni situati in Sardegna in quanto trattasi di Regione a Statuto speciale.

Il Consiglio Regionale della Sardegna, forte della propria autonomia, prevista nel proprio Statuto Speciale, di cui alla Legge, Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, ed in particolare dell'articolo 3, può adottare una propria legislazione specifica in merito all'ordinamento degli Enti locali.

In tale contesto, il Consiglio Regionale può intervenire allo scopo di evitare discriminazioni ed armonizzare il trattamento economico spettante, sotto forma di indennità, ai sindaci metropolitani e i sindaci dei comuni ubicati in Sardegna rispetto a quanto riconosciuto ai sindaci metropolitani e i sindaci dei comuni ubicati nel restante territorio nazionale nelle regioni a statuto ordinario.

Per queste motivazioni Vi chiediamo di valutare, discutere, migliorare e approvare la proposta di emendamento che ANCI Sardegna ha predisposto e che invia allegata alla presente.

Fiducioso in un positivo riscontro, Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente Emiliano Deiana

All. 1

EMENDAMENTO N.

Disegno di legge recante "Bilancio di previsione della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per l'riennio 2022-2024" Presentatori dell'emendamento: Anci Sarder

() Sostitutivo parzial	E
() Sostitutivo totale	
(x) Aggiuntivo	

() Soppressivo parziale

() Soppressivo totale

٨	DΓ	Г	
\boldsymbol{H}	ĸ	١.	

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

- 1. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nella Regione Autonoma della Sardegna è incrementata a partire dall'anno 2022 sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:
 - 100 sindaci metropolitani; per cento per b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di popolazione superiore ai 100.000
 - c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000

abitanti;

- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti;
- 2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei conigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.
- 3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del

- presente articolo, è istituito un fondo regionale vincolato di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna.
- 4. Le maggiori risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni della Sardegna con Delibera della Giunta Regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione Enti Locali di cui alle Leggi Regionali n. 1/2005 e 2/2016.
- 5. I comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell' indennità riservata agli amministratori fatta salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte con comunicazione formale da inviare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica entro e non oltre 60 gg dal ricevimento del finanziamento di cui al comma 3.
- 6. A tal fine è autorizzata la spesa di euro di 10 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

Cagliari,			
		F.to	

Relazione del proponente

La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci.

Tale disposizione non trova però applicazione a favore dei sindaci e degli Amministratori locali dei Comuni situati in Sardegna in quanto trattasi di Regione a Statuto speciale.

Il Consiglio Regionale della Sardegna, forte della propria autonomia, prevista nel proprio Statuto Speciale, di cui alla Legge, Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, ed in particolare dell'articolo 3, può adottare una propria legislazione specifica in merito all'ordinamento degli Enti locali. In tale contesto, il Consiglio Regionale può intervenire allo scopo di evitare discriminazioni ed armonizzare il trattamento economico spettante, sotto forma di indennità, ai sindaci metropolitani e i sindaci dei comuni ubicati in Sardegna rispetto a quanto riconosciuto ai sindaci metropolitani e i sindaci dei comuni ubicati nel restante territorio nazionale nelle regioni a statuto ordinario.

Occorre evidenziare che, fino ad ora, in alcune regioni a statuto speciale, benché gli statuti assegnino una competenza primaria dal punto di vista normativo, sul lato dello status degli amministratori, si è sempre fatto riferimento alle previsioni normative statali del Tuel - D. Lgs 267/2000 e vieppiù in alcune di queste, segnatamente la Sardegna, non si è mai provveduto a "regionalizzare" la finanza locale, per cui i relativi comuni hanno sempre applicato la normativa statale in materia, alla stessa stregua dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

In Sardegna pertanto, alla stregua di quanto accaduto nelle regioni a statuto ordinario, sono sempre state applicate le previsioni normative di cui al citato Tuel - D. Lgs 267/2000, in particolare afferenti all'articolo 82 e alla Tabella A del DM 119 del 4 aprile 2000 e sue ss. mm. ii. Per i Comuni della Sardegna, ad esempio, la Corte dei Conti -

Sezione Sardegna, ha più volte confermato la piena vigenza e l'applicazione dalla Tabella A del D. M. n. 119 del 4 aprile 2000 inerente le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (vedasi deliberazioni n. 61, 62, 63 e 64 di settembre 2019), nonché l'applicazione delle decurtazioni del 10 per cento sugli importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, rispetto all'ammontare risultante alla del settembre data 30 Perciò si rende necessario evitare l'insorgere di discriminazioni in danno degli Amministratori locali e dei Comuni sardi, prevedendo l'incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni situati in Sardegna in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Inoltre, è necessario prevedere che anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali della Sardegna siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci.